



COMUNE DI COLFELICE

(Provincia di Frosinone)

Medaglia d'Argento al Merito Civile

C.A.P. 03030 - Tel. 0776.527613 – Fax 0776.527169

E-mail: info@comune.colfelice.fr.it

Sito Internet: www.comune.colfelice.fr.it

Obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori del Comune a partire dal 31 marzo 2015 e nuove regole riguardanti i rapporti economici con la P.A.

Il presente comunicato ha valore puramente informativo. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità dovuta a cambi normativi, a proroghe e a diverse interpretazioni delle disposizioni vigenti. In ogni caso le Ditte interessate a lavorare con la P. A. devono essere a conoscenza che è in atto (salvo proroghe e modifiche) una riorganizzazione radicale delle P. A. e che pertanto occorre adeguare il sistema di lavoro e di trasmissione degli atti, secondo le seguenti indicazioni:

PRIMA REGOLA

PER LE FORNITURE / SERVIZI ISCRIZIONE DEL FORNITORE SUL CONSIP - MEPA

1) Le ditte fornitrici di beni e servizi si devono registrare sul sito CONSIP- MEPA al fine di poter inserire i prodotti di cui la P.A. necessita direttamente sul mercato telematico. L'Ente, valutata la convenienza dell' offerta, provvederà a commissionare il prodotto o il servizio direttamente tramite il sito.

SECONDA REGOLA

PRESENTAZIONE DEL DURC

2) Anche se l'Ente provvederà all'ulteriore richiesta del Documento Unico Regolarità Contributiva all'Inail, i fornitori a cui interessa avere rapporti economici con il Comune di Colfelice devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare, aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

TERZA REGOLA

INOLTRO FATTURAZIONE ELETTRONICA

3) Per tutti coloro che sono abilitati a fatturare e creditori dell'Ente, il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e il decreto legge del 24 aprile 2014 n. 66 (all'art. 25) hanno fissato l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, stabilendo il 31 marzo 2015 come termine ultimo per l'adozione dei provvedimenti. Per questo motivo il Comune di Colfelice non potrà più accettare fatture o richieste equivalenti emesse in formato cartaceo con data 31 marzo 2015 o successiva. Va comunque ricordato che lo stesso Decreto prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze predisponga gratuitamente a favore delle piccole e medie imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) un supporto informatico per la generazione delle fatture nel formato corretto e per la conservazione di tali documenti, nonché i servizi di comunicazione con il Sistema di interscambio. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico (MEPA) tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e della normativa comunitaria in materia.

È attivo l'apposito sito internet www.fatturapa.gov.it, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. I fornitori possono anche simulare la preparazione del documento con il file XML.

Il servizio prevede anche un numero verde per la risoluzione delle problematiche tecniche, attivo dal lunedì al sabato. Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l'invio dei file:

- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Invio via web
- Servizio *SDICoop - Trasmissione*
- Servizio *SDIFTP*
- Servizio *SPCoop - Trasmissione*

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che garantisce l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati ed attesta con valenza legale l'invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC. L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: sdio1@pec.fatturapa.it. Per i fornitori con sede in Italia il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:

1. predisposizione della **fattura in formato XML** secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;
2. **firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale** da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all'ufficio destinatario della PA;
3. **ricezione delle notifiche e dei riscontri** inviati dallo SDI a fronte dell'esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Di fondamentale importanza, in fase di compilazione, è l'inserimento obbligatorio del **codice ufficio della PA** destinatario di fattura elettronica. Tale codice è comunicato al fornitore dalla PA o può essere reperito consultando l'Indice della PA (IPA). **Il Codice Univoco Ufficio necessario per inviare le fatture al Comune di Colfelice a decorrere dal 31.03.2015 è: UFLEPA; invece, la casella di posta certificata del Comune di Colfelice è fatturepacolfelice@arcmediapec.it.** Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì inseriti i **codici CIG e CUP** secondo quanto previsto dall'art. 25 del DL n. 66/2014. L'obbligo non è ancora esteso ai fornitori esteri.

QUARTA REGOLA

APPLICAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 629, LEGGE 190/2014

(Legge di stabilità per l'anno 2015) - Disposizioni in materia di "Split payment"

Si porta a conoscenza che, ai sensi della normativa sopra indicata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (...), degli enti pubblici territoriali (...), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze". Si comunica pertanto che, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura: **"L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972."** Sono escluse, ai sensi del comma 2 dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

N.B.: In attesa di ricevere, tramite un decreto del MEF, più complete indicazioni per la corretta applicazione del nuovo metodo di versamento dell'Iva, si ricorda che lo *split payment* trova

applicazione dal 1° gennaio 2015 e che a decorrere da quella data, pertanto, il Comune dovrà corrispondere soltanto l'importo imponibile, accantonando l'imposta da versare allo Stato secondo le modalità comunicate nel D.M. (vedasi comunicato M.E.F. n.° 7 del 09/01/2015). Si invitano tutti i fornitori del Comune a consultare il sito www.comune.colfelice.fr.it nel quale si provvederà a rendere pubblici eventuali aggiornamenti e nuove disposizioni in materia.

31.03.2015